

Sentenza 222/26
Repertorio 240/26
Liquidazione 24/26
controllata



R.G. 71-1/2026

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA**

Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. G. Jachia	Presidente
dott. F. Miccio	Giudice rel.
dott. C. Tedeschi	Giudice

nel procedimento n. 71-1/2026 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

il Sig. CASTALDI ANDREA, nato a Nettuno il 9.11.1971, C.F. CSTNDR71S09F880C, con l'assistenza dell'OCC Protezione Sociale Italiana – Segretariato sociale di Roma, in persona del Gestore nominato Avv. Isabella Maria Rinaldi

- Ricorrente -

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dal Sig. Andrea Castaldi, con l'assistenza del Gestore della Crisi, Avv. Isabella Maria Rinaldi;

vista la nota di deposito del 13.2.2026 con la quale il ricorrente ha integrato, nel termine assegnatogli, la documentazione allegata al ricorso, depositando il certificato storico anagrafico;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;



rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”* e deve altresì contenere *“l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”*, secondo cui *“quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, visto lo squilibrio tra le condizioni reddituali dello stesso e la complessiva esposizione debitoria;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione del Gestore della crisi nominato dall'OCC nella persona dell'Avv. Isabella Maria Rinaldi, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (vds. relazione del Gestore della Crisi, All. A ricorso);

rilevato che le cause dell'indebitamento sono individuate dal Gestore della Crisi *“in evento di natura esogena completamente estraneo alla volontà del debitore istante che era necessitato nel 2020, a causa dell'insorgere della patologia oncologica della coniuge e del lungo percorso di ospedalizzazione della stessa, a porsi in regime di congedo lavorativo con conseguente percezione di stipendio minimo per 12 mesi al cui termine egli si trovava con un carico di oneri finanziari fortemente incrementati e squilibrati rispetto alle risorse disponibili. Ad oggi l'ulteriore carico di obblighi di mantenimento del nucleo familiare costituisce la causa di rottura definitiva del suo equilibrio economico.”*

Rilevato, inoltre, che dall'analisi delle movimentazioni bancarie non è emersa la presenza di spese voluttuarie o ingenti che possano far supporre una condotta poco diligente del ricorrente;

rilevato che non risultano, allo stato, evidenze di atti commessi in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che l'esposizione debitoria del Sig. Andrea Castaldi ammonta a complessivi € 206.331,50, di cui € 117.488,87 nei confronti di Do Value s.p.a. (per Unicredit s.p.a.) relativi al mutuo ipotecario, € 27.999,03 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e il restante debito in privilegio nei confronti del Comune di Nettuno (che non ha riscontrato ancora la richiesta di precisazione del credito trasmessa dall'OCC) e di Credito Veloce s.p.a. per € 1668,19 e in chirografo nei confronti di Banca Popolare Pugliese s.p.a. per 28.024,33, Fincontinuo s.p.a. (per Smeralda spv s.r.l.) per € 17.900,00 e KRUK investimenti s.r.l. (ex Unicredit s.p.a.) per € 9.329,16 e per KRUK investimenti s.r.l. (ex Compass spa) per € 267,00, a cui



va aggiunto il compenso dell'OCC in prededuzione per € 3.654,92 (vds. tabella 2 relazione del Gestore, pag. 10 ed 11);

rilevato che il ricorrente è proprietario di un bene immobile sito in Nettuno (RM), via Trieste 33, piano T, registrato al NCEU del medesimo comune al foglio 39, particella 161, sub 505 di cui si stima un valore di mercato di circa € 64.900,00 e di due autovetture, una Toyota targa BR344TZ e una Nissan targa EF716YF, per le quali è allegato al ricorso una valutazione effettuata da un concessionario rispettivamente per circa € 500,00 e € 3500,00;

rilevato che il ricorrente è intestatario del rapporto di conto corrente Unicredit con saldo negativo e di un conto Poste pay a € 0 (vds. doc. 47 e 49);

rilevato che dal 1993 il Sig. Castaldi lavora alle dipendenze della Polizia di Stato come agente di leva con mansione attuale di sovrintendente e che il reddito risultante dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2022, 2023 e 2024 è il seguente:

- €37.545,00 per l'anno 2022
- € 39.586,00 per l'anno 2023
- € 38.965,00 per l'anno 2024;

rilevato che per il 2025 la media delle entrate mensili nette comprensive della 13^a e 14^a mensilità è pari ad € 2.550,00;

rilevato che il ricorrente, in base all'accordo di separazione con la moglie raggiunto a seguito di negoziazione assistita (v. doc. 22) ha accettato di versare a titolo di mantenimento € 1600,00 di cui € 1.200,00 per il mantenimento dei tre figli e € 400,00 per la moglie;

rilevato che il ricorrente ha quantificato le spese di vita mensilmente necessarie in complessivi € 2.190,00, di cui € 1600,00 per il suddetto mantenimento, € 350,00 per i propri alimenti, € 60 per assicurazione delle autovetture, € 50 per la manutenzione delle stesse e per la tassa di possesso, € 100,00 per il carburante e € 30 per telefonia e internet; rilevato inoltre che il debitore non ha spese alloggiative perché è ospitato presso un immobile di proprietà di un collega che sopporta le spese di fornitura energetica;

chiarito sin d'ora che la determinazione della parte di reddito non acquisibile alla procedura sarà oggetto di apposito decreto del giudice delegato rispetto al quale le assunzioni contenute nel ricorso non determinano alcun vincolo a provvedere,

rilevato che il gestore, nella propria relazione, ha attestato ai sensi di legge che l'attivo da distribuire ai creditori si ricaverebbe: **i)** dal reddito mensile libero da spese di sostentamento, calcolato nella somma di € 360,00 per 36 mensilità; **ii)** dalla vendita dell'immobile di proprietà sito nel comune di Nettuno il cui valore è stimato in € 64.900,00, **iii)** dalla vendita dell'autovettura Toyota targa BR344TZ immatricolata nel 2001 e stimata dal concessionario in € 500,00; **iv)** dalla liquidazione dell'autovettura Nissan targa EF716YF, immatricolata nel 2010 e stimata dal medesimo concessionario in € 3.500,00;

rilevato che il Gestore della crisi, nella propria relazione, ritiene di formulare *“un giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità del prospetto su cui si basa la domanda di liquidazione che il sig. Castaldi intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto esso appare attendibile e coerente perché rappresenta la*



situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.”

(vds. pag. 34 relazione citata);

rilevato in ogni caso che la prognosi fatta dal gestore nella relazione riveste un mero valore descrittivo, mentre ciò che rileva in questa sede è unicamente che l'intero patrimonio sia messo a disposizione dei creditori in sede di liquidazione controllata, senza esclusione alcuna e fatto salvo quanto il debitore verrà autorizzato a trattenere per le esigenze di vita,

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. CASTALDI ANDREA;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona dell'Avv. Isabella Maria Rinaldi;
- 4) Ordina al debitore di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 90** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere



inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;

- **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. eventuale istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'autovettura per compiere l'itinerario residenza-lavoro, ritardando la vendita del mezzo;

- 9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Roma, 25.2.2026

Il Giudice Est.
dott. Fabio Miccio

Il Presidente
dott. Giorgio Jachia

provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Chiara Buglia

R.G. 71-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. G. Jachia

Presidente

dott. F. Miccio

Giudice rel.



dott. C. Tedeschi

Giudice

nel procedimento n. 71-1/2026 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

il Sig. CASTALDI ANDREA, nato a Nettuno il 9.11.1971, C.F. CSTNDR71S09F880C, con l'assistenza dell'OCC Protezione Sociale Italiana – Segretariato sociale di Roma, in persona del Gestore nominato Avv. Isabella Maria Rinaldi

- Ricorrente -

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dal Sig. Andrea Castaldi, con l'assistenza del Gestore della Crisi, Avv. Isabella Maria Rinaldi;

vista la nota di deposito del 13.2.2026 con la quale il ricorrente ha integrato, nel termine assegnatogli, la documentazione allegata al ricorso, depositando il certificato storico anagrafico;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni” e deve altresì contenere “l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”, secondo cui “quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, visto lo squilibrio tra le condizioni reddituali dello stesso e la complessiva esposizione debitoria;



rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione del Gestore della crisi nominato dall'OCC nella persona dell'Avv. Isabella Maria Rinaldi, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (vds. relazione del Gestore della Crisi, All. A ricorso);

rilevato che le cause dell'indebitamento sono individuate dal Gestore della Crisi "in evento di natura esogena completamente estraneo alla volontà del debitore istante che era necessitato nel 2020, a causa dell'insorgere della patologia oncologica della coniuge e del lungo percorso di ospedalizzazione della stessa, a porsi in regime di congedo lavorativo con conseguente percezione di stipendio minimo per 12 mesi al cui termine egli si trovava con un carico di oneri finanziari fortemente incrementati e squilibrati rispetto alle risorse disponibili. Ad oggi l'ulteriore carico di obblighi di mantenimento del nucleo familiare costituisce la causa di rottura definitiva del suo equilibrio economico."

Rilevato, inoltre, che dall'analisi delle movimentazioni bancarie non è emersa la presenza di spese voluttuarie o ingenti che possano far supporre una condotta poco diligente del ricorrente;

rilevato che non risultano, allo stato, evidenze di atti commessi in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che l'esposizione debitoria del Sig. Andrea Castaldi ammonta a complessivi € 206.331,50, di cui € 117.488,87 nei confronti di Do Value s.p.a. (per Unicredit s.p.a.) relativi al mutuo ipotecario, € 27.999,03 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e il restante debito in privilegio nei confronti del Comune di Nettuno (che non ha riscontrato ancora la richiesta di precisazione del credito trasmessa dall'OCC) e di Credito Veloce s.p.a. per € 1668,19 e in chirografo nei confronti di Banca Popolare Pugliese s.p.a. per 28.024,33, Fincontinuo s.p.a. (per Smeralda spv s.r.l.) per € 17.900,00 e KRUK investimenti s.r.l. (ex Unicredit s.p.a.) per € 9.329,16 e per KRUK investimenti s.r.l. (ex Compass spa) per € 267,00, a cui va aggiunto il compenso dell'OCC in prededuzione per € 3.654,92 (vds. tabella 2 relazione del Gestore, pag. 10 ed 11);

rilevato che il ricorrente è proprietario di un bene immobile sito in Nettuno (RM), via Trieste 33, piano T, registrato al NCEU del medesimo comune al foglio 39, particella 161, sub 505 di cui si stima un valore di mercato di circa € 64.900,00 e di due autovetture, una Toyota targa BR344TZ e una Nissan targa EF716YF, per le quali è allegato al ricorso una valutazione effettuata da un concessionario rispettivamente per circa € 500,00 e € 3500,00;



rilevato che il ricorrente è intestatario del rapporto di conto corrente Unicredit con saldo negativo e di un conto Poste pay a € 0 (vds. doc. 47 e 49);

rilevato che dal 1993 il Sig. Castaldi lavora alle dipendenze della Polizia di Stato come agente di leva con mansione attuale di sovrintendente e che il reddito risultante dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2022, 2023 e 2024 è il seguente:

- €37.545,00 per l'anno 2022
- € 39.586,00 per l'anno 2023
- € 38.965,00 per l'anno 2024;

rilevato che per il 2025 la media delle entrate mensili nette comprensive della 13^a e 14^a mensilità è pari ad € 2.550,00;

rilevato che il ricorrente, in base all'accordo di separazione con la moglie raggiunto a seguito di negoziazione assistita (v. doc. 22) ha accettato di versare a titolo di mantenimento € 1600,00 di cui € 1.200,00 per il mantenimento dei tre figli e € 400,00 per la moglie;

rilevato che il ricorrente ha quantificato le spese di vita mensilmente necessarie in complessivi € 2.190,00, di cui € 1600,00 per il suddetto mantenimento, € 350,00 per i propri alimenti, € 60 per assicurazione delle autovetture, € 50 per la manutenzione delle stesse e per la tassa di possesso, € 100,00 per il carburante e € 30 per telefonia e internet; rilevato inoltre che il debitore non ha spese alloggiative perché è ospitato presso un immobile di proprietà di un collega che sopporta le spese di fornitura energetica;

chiarito sin d'ora che la determinazione della parte di reddito non acquisibile alla procedura sarà oggetto di apposito decreto del giudice delegato rispetto al quale le assunzioni contenute nel ricorso non determinano alcun vincolo a provvedere,

rilevato che il gestore, nella propria relazione, ha attestato ai sensi di legge che l'attivo da distribuire ai creditori si ricaverebbe: i) dal reddito mensile libero da spese di sostentamento, calcolato nella somma di € 360,00 per 36 mensilità; ii) dalla vendita dell'immobile di proprietà sito nel comune di Nettuno il cui valore è stimato in € 64.900,00, iii) dalla vendita dell'autovettura Toyota targa BR344TZ immatricolata nel 2001 e stimata dal concessionario in € 500,00; iv) dalla liquidazione dell'autovettura Nissan targa EF716YF, immatricolata nel 2010 e stimata dal medesimo concessionario in € 3.500,00;

rilevato che il Gestore della crisi, nella propria relazione, ritiene di formulare “un giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità del prospetto su cui si basa la domanda di liquidazione che il sig. Castaldi intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto esso appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.”



(vds. pag. 34 relazione citata);

rilevato in ogni caso che la prognosi fatta dal gestore nella relazione riveste un mero valore descrittivo, mentre ciò che rileva in questa sede è unicamente che l'intero patrimonio sia messo a disposizione dei creditori in sede di liquidazione controllata, senza esclusione alcuna e fatto salvo quanto il debitore verrà autorizzato a trattenere per le esigenze di vita,

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. CASTALDI ANDREA;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona dell'Avv. Isabella Maria Rinaldi;
- 4) Ordina al debitore di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) dispone che il liquidatore:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di



liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 5 giorni dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- entro 5 giorni dall'accettazione della nomina presenti al g.d. eventuale istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'autovettura per compiere l'itinerario residenza-lavoro, ritardando la vendita del mezzo;

9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Roma, 25.2.2026

Il Giudice Est.
dott. Fabio Miccio

Il Presidente
dott. Giorgio Jachia

provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Chiara Buglia

